



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento delle campagne promozionali alle società sportive professionistiche in esecuzione della D.G.R. n. 745/2022 (n. gara 8671260). Affidamento alla Società Spezia Calcio S.r.l.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente	Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante	Giorgio SACCO
Responsabile Procedimento	Giorgio SACCO
Dirigente Responsabile	Giorgio SACCO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub / dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
 - RegISTRAZIONI contabili
-

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”* e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 05/10/2010 ss.mm.ii. *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”* laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la *“razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e strutture di missione”*, il cui art. 2 definisce le competenze in capo alle centrali di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) quale soggetto deputato all’acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Enti del settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;
- il D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”* convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;
- Il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”*;
- l’articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 30 giugno 2011 *“Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”*;
- la l. 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.mm.ii.;
- la l.r. 25 novembre 2009, n. 56 *“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii.;
- la l.r. 26 marzo 2002, n. 15 e la l.r. 12 novembre 2014, n. 34 *“Adeguamento delle disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Liguria”*;
- la l.r. 17 novembre 2021, n. 18 *“Interventi Regionali di Promozione del Territorio Ligure”*;
- la L.R. 29 dicembre 2021 n. 23 *“Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024”*;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 354 del 23/04/2021 recante *“Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell’articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 580 del 1 luglio 2021 con cui sono state approvate le *“Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle procedure di competenza della SUAR”*;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 23 dicembre 2021 recante *“Programmazione della Stazione Unica Appaltante Regionale e delle sue articolazioni”*

- funzionali per l'anno 2022*” aggiornata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 578 del 23 giugno 2022 recante “*Aggiornamento programmazione SUAR per l'anno 2022*”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 219 del 18 marzo 2022 recante “*Modifiche all'assetto organizzativo della Giunta regionale*”;
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 348 del 21 aprile 2022 recante “*Integrazione DGR n. 219/2022 ad oggetto Modifiche all'assetto organizzativo della Giunta regionale*”;
 - la deliberazione della Giunta Regionale n. 745 del 29 luglio 2022 avente ad oggetto “*L.R. n. 18/2021 “Interventi regionali di Promozione del Territorio Ligure” – Approvazione “Disposizioni Attuative ai sensi art. 3 c.2. Annualità 2022-2023” per realizzazione Campagne promozionali del Brand Liguria attivate da Società Sportive Professionistiche*”;

PREMESSO CHE:

- con decreto n. 4938/2022 è stata indetta, in esecuzione della deliberazione n. 745/2022, la procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento delle campagne promozionali alle società sportive professionistiche (n. gara 8671260);
- alla predetta procedura sono state invitate, con lettere invito n. Prot-2022-0747455 e n. Prot-2022-0747464 del 05/08/2022, le società sportive professionistiche individuate dalle Disposizioni Attuative approvate dalla predetta deliberazione e precisamente:
 - U.C. SAMPDORIA;
 - SPEZIA CALCIO;

DATO ATTO che hanno presentato la propria offerta in risposta al predetto invito, entro il termine fissato, le seguenti Società:

- U.C. SAMPDORIA (Prot-2022-0908890);
- SPEZIA CALCIO (Prot-2022-0903484);

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:

- con nota Prot-2022-0957632 del 07/09/2022, il Direttore Generale ha individuato i componenti della Commissione di valutazione;
- le offerte pervenute sono state esaminate dalla Commissione di valutazione in seduta riservata, con le risultanze di cui ai verbali Prot. NP/2022/0957612 del 07/09/2022, Prot. NP/2022/1022012 del 15/09/2022, Prot. NP/2022/1039192 del 19/09/2022, Prot. NP/2022/1132634 del 07/10/2022 e Prot. NP/2022/1213723 del 27/10/2022, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto si rinvia;

PRESO ATTO CHE:

- le offerte della U.C. Sampdoria e dello Spezia Calcio soddisfano i requisiti indicati dalle “*Disposizioni Attuative ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. n. 18/2021 - Annualità 2022/2023*” - Allegato 1 della Delibera di Giunta Regionale n. 745/2022, come risulta dai sopraccitati verbali;
- nel verbale Prot. NP/2022/1213723 si dava atto che erano ancora in corso i controlli nei riguardi della U.C. Sampdoria e pertanto si sarebbe proceduto intanto all'affidamento allo Spezia Calcio, rinviando quello alla U.C. Sampdoria all'esito positivo di tali controlli;
- nelle more sono stati ultimati i controlli nei riguardi della U.C. Sampdoria;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento ex art. 63 comma 2, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii., delle campagne promozionali, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 745/2022, alla Società U.C. Sampdoria ed alla Società Spezia Calcio S.r.l.;

DATO ATTO che con le suddette Società verranno stipulati contratti di prestazione di servizio, in base a quanto previsto dalla deliberazione n. 745/2022, per l'importo massimo di € 793.000,00 IVA inclusa ciascuno, che verranno liquidati dal Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure e dal Settore Competitività in base alle attività effettivamente svolte e documentate (pagamento in relazione a quanto realizzato al 31/12/2022 nella misura massima del 40% dell'importo oggetto di aggiudicazione, previa rendicontazione delle attività svolte, e massimo 60% in sede consuntiva, sempre previa rendicontazione dell'attività svolta);

VISTA la nota Prot-2022-0689471 del 02/08/2022, con la quale il Settore Competitività provvede ad autorizzare il Settore S.U.A.R. alla condivisione e all'assunzione degli impegni di spesa relativi alla procedura in argomento, per complessivi euro 1.586.000,00 (IVA compresa), sui capitoli del bilancio pluriennale 2022-2024, relativi al POR FESR 2014-2020, come segue:

- Capitolo U0000009261:
“ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'”;
- Capitolo U0000009262:
“ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'”;

secondo il seguente piano finanziario:

ANNO	Capitolo U0000009261 (Quota FESR)	Capitolo U0000009262 (Quota Stato)	Scadenza
2022	317.200,00	273.110,00	31/12/2022
2023	475.800,00	475.800,00	31/12/2023
TOTALE	793.000,00	748.910,00	

- Capitolo U0000009247 (quota Regione) “ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA A VALERE SUL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ (R)” per un importo pari a € 44.090,00;

con contestuale assunzione dei conseguenti accertamenti, in entrata a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80415740580) a titolo di contributo comunitario e statale sui corrispondenti capitoli di entrata del Bilancio pluriennale 2022-2024, come riportato nel seguente piano finanziario:

ANNO	Capitolo E0000001627 (Quota FESR) Fondi provenienti dall'Unione Europea per la realizzazione del POR FESR 2014/2020	Capitolo E0000001628 (Quota Stato) Fondi provenienti dallo Stato attraverso il Fondo rotazione per la realizzazione del POR FESR 2014/2020	Scadenza
2022	317.200,00	273.110,00	31/12/2022
2023	475.800,00	475.800,00	31/12/2023
TOTALE	793.000,00	748.910,00	

DECRETA

1. DI APPROVARE i seguenti verbali allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- Prot. NP/2022/0957612 del 07/09/2022;
- Prot. NP/2022/1022012 del 15/09/2022;
- Prot. NP/2022/1039192 del 19/09/2022;
- Prot. NP/2022/1132634 del 07/10/2022;
- Prot. NP/2022/1213723 del 27/10/2022;

2. DI PROCEDERE all'affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii. delle campagne promozionali alle società sportive professionistiche, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 745/2022, alla Società U.C. Sampdoria S.p.A. (C.F. 80036450106) ed alla Società Spezia Calcio S.r.l. (C.F. 01283130118);

3. DI DARE ATTO che con le suddette Società verranno stipulati contratti di prestazione di servizio, in base a quanto previsto dalla deliberazione n. 745/2022, per l'importo massimo di € 793.000,00 IVA inclusa ciascuno, che verranno liquidati dal Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure e dal Settore Competitività in base alle attività effettivamente svolte e documentate (pagamento in relazione a quanto realizzato al 31/12/2022 nella misura massima del 40% dell'importo oggetto di aggiudicazione, previa rendicontazione delle attività svolte, e massimo 60% in sede consuntiva, sempre previa rendicontazione dell'attività svolta);

4. DI AUTORIZZARE la spesa complessiva di 1.586.000,00 € IVA inclusa, così articolata:

- Capitolo U0000009261:
"ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'";

- Capitolo U0000009262:

“ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'”;

secondo il seguente piano finanziario:

ANNO	Capitolo U0000009261 (Quota FESR)	Capitolo U0000009262 (Quota Stato)	Scadenza
2022	317.200,00	273.110,00	31/12/2022
2023	475.800,00	475.800,00	31/12/2023
TOTALE	793.000,00	748.910,00	

- € 44.090,00 sul Capitolo U0000009247 (quota Regione) “ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA A VALERE SUL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ (R)” del bilancio pluriennale 2022-2024 esercizio 2022 con scadenza 31/12/2022;

5. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sulla scorta della nota del Settore Competitività Prot-2022-0689471 del 02/08/2022 la spesa complessiva di 1.586.000,00 € IVA inclusa così articolata, ai seguenti beneficiari:

- 1) € 793.000,00 IVA inclusa, a favore di U.C. Sampdoria S.p.A. (C.F. 80036450106) – CUP G49B22000560009 sui seguenti capitoli:

- Capitolo U0000009261:

“ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'”;

- Capitolo U0000009262:

“ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'”;

secondo il seguente piano finanziario:

ANNO	Capitolo U0000009261 (Quota FESR)	Numero prenotazione	Capitolo U0000009262 (Quota Stato)	Numero prenotazione	Scadenza
2022	158.600,00 €	8097	136.555,00 €	8098	31/12/2022
2023	237.900,00 €	501	237.900,00 €	502	31/12/2023

TOTALE	396.500,00		374.455,00 €		
--------	------------	--	--------------	--	--

- € 22.045,00, sul Capitolo U0000009247 (quota Regione) “ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA A VALERE SUL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ (R)” del bilancio pluriennale 2022-2024 esercizio 2022 con scadenza 31/12/2022 (numero prenotazione 8099);

2) € 793.000,00 IVA inclusa, a favore di Spezia Calcio S.r.l. (C.F. 01283130118) - CUP G39B22000310009 sui seguenti capitoli:

- Capitolo U0000009261:
“ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'”;
- Capitolo U0000009262:
“ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA A VALERE SUI FONDI PROVENIENTI DALLO STATO ATTRAVERSO IL FONDO DI ROTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'”;

secondo il seguente piano finanziario:

ANNO	Capitolo U0000009261 (Quota FESR)	Numero prenotazione	Capitolo U0000009262 (Quota Stato)	Numero prenotazione	Scadenza
2022	158.600,00 €	8097	136.555,00 €	8098	31/12/2022
2023	237.900,00 €	501	237.900,00 €	502	31/12/2023
TOTALE	396.500,00		374.455,00 €		

- € 22.045,00, sul Capitolo U0000009247 (quota Regione) “ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA A VALERE SUL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014/2020 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ (R)” del bilancio pluriennale 2022-2024 esercizio 2022 con scadenza 31/12/2022 (numero prenotazione 8099);


6. DI LIQUIDARE l’importo di 1.586.000,00 € IVA inclusa ai sensi dell’art 57 del D.lgs. n. 118/2011;

7. DI DARE ATTO che il Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell’Economia Ligure ed il Settore Competitività procederanno alla liquidazione dei predetti importi in base alle attività effettivamente svolte e documentate (pagamento in relazione a quanto realizzato al

31/12/2022 nella misura massima del 40% dell'importo oggetto di aggiudicazione, previa rendicontazione delle attività svolte, e massimo 60% in sede consuntiva, sempre previa rendicontazione dell'attività svolta);

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà notificato alle Società affidatarie e pubblicato nell'apposita sezione "Albo Pretorio on-line" del sito internet: www.acquistiliguria.it.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.



REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Prot. NP/2022/0957612
del 07/09/2022

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: **Procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento delle campagne promozionali alle società sportive professionistiche in esecuzione della D.G.R. n. 745/2022 (n. gara 8671260)**

Seduta riservata di esame delle offerte pervenute

Il giorno 07/09/2022, alle ore 9,25 presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione di valutazione al fine di valutare le offerte pervenute nell'ambito della procedura in oggetto.

La Commissione, nominata dal Direttore Generale con nota prot. 0957632 del 07/09/2022 è composta da:

- Dott. Giorgio Sacco – Dirigente Responsabile del Settore S.U.A.R. – RUP della procedura
- Dott. Francesco CASO - Dirigente Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure;
- Dott.ssa Gloria DONATO - Dirigente Settore Competitività

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario Amministrativo della S.U.A.R.

Si dà preliminarmente atto che entro il termine fissato del giorno 30/08/2022 ore 14.00 risultano pervenute tramite PEC le offerte delle seguenti Società:

- U.C. SAMPDORIA (Prot-2022-0908890)
- SPEZIA CALCIO (Prot-2022-0903484)

Si dà inoltre atto che, in base a quanto previsto dalla lettera invito, le Società proponenti dovevano trasmettere la seguente documentazione:

- 1) Istanza di partecipazione
- 2) Piano delle azioni
- 3) DGUE
- 4) Contributo ANAC
- 5) Passoe

6) Patto di integrità

Il RUP inizia pertanto l'esame di ciascuna offerta.

2) U.C. SAMPDORIA

Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	ASSENTI *	
Contributo ANAC	CONFORME	
PASSOE	2478-3028-5413-8607	CONFORME
Piano delle Azioni	**	

* Con riferimento all'art. 80, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 la Società ha dichiarato di aver richiesto all'INPS informazioni relativamente alla sospensione del pagamento degli importi relativi alle scadenze delle rateazioni previste che la Società stessa ha effettuato in applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 923 della legge n. 234/2021.

3) SPEZIA CALCIO

Istanza di partecipazione	CONFORME	
DGUE	CONFORME	
Cause di esclusione ex art. 80 dichiarate	ASSENTI *	
Contributo ANAC	CONFORME	
PASSOE	8337-2760-5620-9730	CONFORME
Piano	**	


* Con riferimento all'art. 80, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 la Società ha dichiarato che è in corso di rateizzazione il pagamento IVA 2013 per contenzioso tributario in corso, la cui documentazione è già in possesso della Stazione appaltante in quanto trasmessa in occasione della precedente procedura. Dalla documentazione trasmessa era risultato che l'istanza di rateizzazione è stata accolta nel 2019, quindi in data antecedente al termine di scadenza delle offerte relative alla procedura in oggetto.

Con riferimento all'art. 80, comma 5, lett. i) del D.lgs. n. 50/2016 la Società ha dichiarato che è pendente nei confronti dell'ITL competente l'impugnazione delle sanzioni relative alle denunce annuali. La relativa documentazione è già in possesso della Stazione appaltante in quanto trasmessa in occasione della precedente procedura.

La Commissione decide di chiedere aggiornamenti in merito al predetto contenzioso.

** La Commissione rileva anzitutto che i Piani presentati dalle due Società risultano pressochè identici nei contenuti. La Commissione decide di svolgere un approfondimento sul punto.

La Commissione rileva inoltre che nei Piani presentati entrambe le Società hanno posto alcune delle attività proposte (e precisamente quelle di cui alle lett. a), f), h), i), j), l)) a carico di Regione, sia dal punto di vista di parte



dell'espletamento delle stesse che dal punto di vista della relativa spesa. Ciò si pone in contrasto con quanto previsto nella D.G.R. n. 745/2022 e nelle lettere invito, in quanto tutte le attività indicate nella *lex specialis* che sono oggetto del Piano richiesto devono essere effettuate dalle Società proponenti e la relativa spesa deve essere a carico delle Società stesse, rientrando nell'ambito del valore massimo della campagna di cui all'oggetto.

Conseguentemente, essendo tutte le attività a carico delle Società proponenti (e non di Regione), la Commissione rileva che non è accettabile la previsione, contenuta in entrambi i Piani, secondo la quale il corrispettivo è dovuto anche in caso di mancato sfruttamento e/o utilizzo, da parte di Regione Liguria, delle azioni minime obbligatorie qualora ciò sia imputabile a Regione stessa.

Con riguardo poi alla previsione, contenuta in entrambi i Piani, di inserire i loghi di Unione Europea, Stato e Regione solo nell'ambito (e nei limiti) di quanto previsto alle lettere a), e), h), i), j) e l), la Commissione rileva che i loghi devono essere inseriti anche con riguardo alle attività di cui ai punti d), g) (solo centro sportivo), f) (spogliatoio), k), m).

Infine, la Commissione evidenzia come le offerte non possano essere condizionate alle tempistiche di pagamento indicate in entrambi i Piani.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione, al fine di non rallentare la procedura, nelle more di un approfondimento sugli aspetti sopra descritti, decide di chiedere alle Società invitate:


- di riformulare la descrizione delle attività di cui ai punti a), f), h), i), j), l) conformemente a quanto previsto nella *lex specialis* e, quindi, prevedendo che siffatte attività siano svolte interamente dalle Società stesse (e non da Regione) ed i relativi costi siano a loro carico rientrando nell'ambito del valore massimo della campagna di cui all'oggetto;
- di prevedere i loghi anche per le attività di cui ai punti d), g) (solo centro sportivo), f) (spogliatoio), k) e m);
- di eliminare la previsione secondo la quale il corrispettivo è dovuto anche in caso di mancato sfruttamento e/o utilizzo, da parte di Regione Liguria, delle azioni minime obbligatorie qualora ciò sia imputabile a Regione stessa
- di eliminare la previsione che le offerte siano condizionate alle tempistiche di pagamento indicate in entrambi i Piani

La seduta è tolta alle ore 11,30.

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 07/09/2022

RUP

Dott. Giorgio SACCO



Componente

Dott. Francesco CASO




Componente


Dott.ssa Gloria DONATO



Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE



Prot. NP/2022/1022012
del 15/09/2022

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: **Procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento delle campagne promozionali alle società sportive professionistiche in esecuzione della D.G.R. n. 745/2022 (n. gara 8671260)**

II Seduta riservata di esame delle offerte pervenute

Il giorno 15/09/2022, alle ore 17,35 presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione di valutazione al fine di valutare le offerte pervenute nell'ambito della procedura in oggetto.

La Commissione, nominata dal Direttore Generale con nota prot. 0957632 del 07/09/2022 è composta da:

- Dott. Giorgio Sacco – Dirigente Responsabile del Settore S.U.A.R. – RUP della procedura
- Dott. Francesco CASO - Dirigente Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure;
- Dott.ssa Gloria DONATO - Dirigente Settore Competitività

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario Amministrativo della S.U.A.R.

Si dà preliminarmente atto che alla precedente seduta del 07/09/2022 la Commissione, dopo aver esaminato le offerte pervenute ed in particolare i Piani delle attività proposte, avendo riscontrato delle non conformità degli stessi come risulta dal verbale Prot. NP/2022/0957612 del 07/09/2022, aveva deciso di chiedere alle Società invitate:

- di riformulare la descrizione delle attività di cui ai punti a), f), h), i), j), l) conformemente a quanto previsto nella *lex specialis* e, quindi, prevedendo che siffatte attività siano svolte interamente dalle Società stesse (e non da Regione) ed i relativi costi siano a loro carico rientrando nell'ambito del valore massimo della campagna di cui all'oggetto;
- di prevedere i loghi anche per le attività di cui ai punti d), g) (solo centro sportivo), f) (spogliatoio), k) e m);
- di eliminare la previsione secondo la quale il corrispettivo è dovuto anche in caso di mancato sfruttamento e/o utilizzo, da parte di Regione Liguria, delle azioni minime obbligatorie qualora ciò sia imputabile a Regione stessa

- di eliminare la previsione che le offerte siano condizionate alle tempistiche di pagamento indicate in entrambi i Piani

Con note Prot-2022-0970085 e Prot-2022-0970126 del 08/09/2022 è stato pertanto chiesto allo Spezia Calcio ed alla U.C. Sampdoria quanto sopra.

Entrambe le Società hanno fornito riscontro nel termine fissato con note acquisite agli atti Prot-2022-1006412 e Prot-2022-1006311 del 13/09/2022.

La Commissione, esaminata la documentazione trasmessa, rileva che i Piani presentati da entrambe le Società sono ora conformi a quanto richiesto dalla *lex specialis* in quanto tutte le attività proposte sono effettuate dalle ed a carico delle Società proponenti.

La Commissione rileva che anche i Piani trasmessi con le sopracitate note Prot-2022-1006412 e Prot-2022-1006311 del 13/09/2022 risultano identici nei contenuti.


La Commissione decide pertanto di proseguire l'approfondimento sul punto, come già deciso alla precedente seduta.

La seduta è tolta alle ore 18,15.

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 15/09/2022


RUP

Dott. Giorgio SACCO



Componente

Dott. Francesco CASO




Componente


Dott.ssa Gloria DONATO



Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE



Prot. NP/2022/1039192
del 19/09/2022

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: **Procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento delle campagne promozionali alle società sportive professionistiche in esecuzione della D.G.R. n. 745/2022 (n. gara 8671260)**

III Seduta riservata di esame delle offerte pervenute

Il giorno 19/09/2022, alle ore 14,30 presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione di valutazione al fine di dare atto dell'esito dell'approfondimento.

La Commissione, nominata dal Direttore Generale con nota prot. 0957632 del 07/09/2022 è composta da:

- Dott. Giorgio Sacco – Dirigente Responsabile del Settore S.U.A.R. – RUP della procedura
- Dott. Francesco CASO - Dirigente Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure;
- Dott.ssa Gloria DONATO - Dirigente Settore Competitività

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario Amministrativo della S.U.A.R.

Si dà preliminarmente atto che ad esito delle precedenti sedute riservate, in considerazione del fatto che i Piani presentati dalle due Società risultavano identici nei contenuti, la Commissione aveva deciso di svolgere un approfondimento sul punto.

In particolare, l'approfondimento ha riguardato la possibile configurazione della fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. n. 50/2016 (*“l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”*).

All'odierna seduta la Commissione dà atto delle risultanze dell'approfondimento (normativo e giurisprudenziale) svolto sul punto.

Orbene, la Commissione ricorda anzitutto che la ratio della norma di cui di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) sopra menzionata è quella di evitare il (rischio di un) previo accordo tra gli offerenti (appartenenti al medesimo gruppo o centro di interessi economici), che comprometterebbe la segretezza reciproca delle offerte e la serietà del confronto concorrenziale.

La ratio normativa è dunque quella di garantire la regolarità della competizione selettiva dell'affidatario di un determinato appalto, consentendo il confronto concorrenziale e scongiurando il pericolo di condizionamento dell'esito della gara.

Dall'esame della giurisprudenza amministrativa e della prassi Anac sul tema è emerso che per affermare l'esistenza di un centro decisionale nella predisposizione delle offerte devono sussistere indici sintomatici della causa di esclusione, quali, a titolo esemplificativo, un intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, una contiguità di sede, utenze in comune oppure, anche in aggiunta, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di spedizione dei plichi, significative vicinanze cronologiche tra gli attestati SOA o tra le polizze assicurative a garanzia delle offerte; la verifica di tali indici sintomatici, ove legati da un nesso oggettivo di gravità, precisione e concordanza, può giustificare l'esclusione dalla gara dei concorrenti (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 16 febbraio 2017 n. 496; sez. III, 23 dicembre 2014 n. 6379; sez. V, 18 luglio 2012 n. 4189; delibera ANAC delibere n. 508 del 30 maggio 2018, n. 540 del 6 giugno 2018; n. 734 del 9 Settembre 2020).

La circostanza che i Piani presentati dalle due Società risultino identici nei contenuti potrebbe pertanto costituire indice sintomatico della presenza di un unico centro decisionale.


La Commissione evidenzia peraltro come nel caso di specie trattasi di procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 svolta in esecuzione della D.G.R. n. 745/2022, nella quale non vi è un confronto concorrenziale, in quanto, in base a quanto previsto dalla sopracitata D.G.R., ciascuna Società invitata partecipa ad un lotto distinto, come risulta dal decreto n. 4938/2022 di avvio della procedura stessa.

Sotto il profilo in esame, la Commissione dà atto che il prevalente orientamento giurisprudenziale sul tema dell'applicazione dell'art. 80, comma 5, lett. m) nell'ipotesi in cui le offerte presentate dalle imprese si riferiscano a lotti diversi afferma che “[...] l'affidamento di più contratti diversi fra loro non incide sulla natura della gara stessa che non ha carattere unitario, poiché a ciascun lotto corrisponde una gara finalizzata all'aggiudicazione di un distinto contratto. La possibilità di aggiudicare autonomamente i singoli lotti è dunque incompatibile con la configurazione di una gara unitaria poiché le singole procedure di aggiudicazione sono dirette a tanti contratti di appalto quanti sono i lotti: se ciascun lotto può essere aggiudicato a concorrenti diversi, non ci si trova di fronte ad un appalto unitario e se non vi è appalto unitario non vi può essere unicità della gara”.

Ancora, è stato osservato che “la logica che ispira l'art. 80, comma 5 lett. m) – che considera l'imputabilità a qualsiasi titolo, di diritto o di fatto, “ad un unico centro decisionale”, delle offerte proposte da distinti operatori economici nel contesto di una “medesima procedura di affidamento” quale motivo di esclusione – è quella di dequotare il profilo formale della pluralità soggettiva, per far valere la sostanziale unitarietà della proposta negoziale: la cui automatica inammissibilità discende recta via dal principio di unicità dell'offerta (art. 32, comma 4, prima parte d. lgs. n. 50/2016). Nel caso di appalto suddiviso in lotti tale preclusione non opera, trattandosi di procedura unitaria per affidamenti formalmente distinti, cioè di una gara plurima: sicché è naturalmente ammessa la presentazione di un'offerta da parte di operatori economici anche riconducibili ad un unico centro decisionale, purché – come è chiaro – non riferita al medesimo lotto (nel qual caso opererebbe l'art. 80, comma 5 lett. m), ma a lotti distinti” (cfr. tra le tante Cons. Stato, Sez. V, 27 settembre 2021, n. 6481; 18 marzo 2021, n. 2350).

Pare dunque evidente che l'indirizzo giurisprudenziale prevalente che il Consiglio di Stato continua a seguire è quello di ritenere non applicabile l'art. 80, comma 5, lett. m), del codice dei contratti pubblici nell'ipotesi in cui le offerte presentate dai partecipanti ad una procedura di gara si riferiscano a lotti diversi.

Tuttavia, alla luce della peculiarità della procedura *de qua*, che è sì suddivisa in lotti ma i lotti sono perfettamente identici, distinguendosi solo per il soggetto in ciascuno invitato, individuato nella D.G.R. sopra menzionata, ed alla luce del fatto che l'importo a base della procedura è interamente costituito da fondi comunitari, la Commissione ritiene necessario, a tutela dell'Amministrazione, richiedere all'Avvocatura regionale un parere in merito a quanto sopra descritto e, in particolare;



- ✓ se nel caso di specie l'identità dei Piani presentati possa integrare fattispecie giuridicamente rilevanti e/o che rendano necessaria una segnalazione alle Autorità competenti;
- ✓ se la non conformità dei Piani alle previsioni della lex specialis (per i profili sopra descritti) e la presenza di una condizione rendesse necessario escludere le proposte.


La Commissione decide pertanto di riconvocarsi dopo la trasmissione del richiesto parere da parte dell'Avvocatura.

La seduta è tolta alle ore 15,15.

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 19/09/2022


RUP

Dott. Giorgio SACCO




Componente

Dott. Francesco CASO




Componente


Dott.ssa Gloria DONATO



Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE



Prot. NP/2022/1132634
del 07/10/2022

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: **Procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento delle campagne promozionali alle società sportive professionistiche in esecuzione della D.G.R. n. 745/2022 (n. gara 8671260)**

IV Seduta riservata di esame delle offerte pervenute

Il giorno 07/10/2022, alle ore 15,10 presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione di valutazione al fine di dare atto dell'esito dell'approfondimento.

La Commissione, nominata dal Direttore Generale con nota prot. 0957632 del 07/09/2022 è composta da:

- Dott. Giorgio Sacco – Dirigente Responsabile del Settore S.U.A.R. – RUP della procedura
- Dott. Francesco CASO - Dirigente Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure;
- Dott.ssa Gloria DONATO - Dirigente Settore Competitività

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario Amministrativo della S.U.A.R.

Si dà preliminarmente atto che ad esito della precedente seduta riservata la Commissione aveva ritenuto necessario, a tutela dell'Amministrazione, richiedere all'Avvocatura regionale un parere e, in particolare;

- ✓ se nel caso di specie l'identità dei Piani presentati potesse integrare fattispecie giuridicamente rilevanti e/o che rendessero necessaria una segnalazione alle Autorità competenti;
- ✓ se la non conformità dei Piani alle previsioni della lex specialis (per i profili sopra descritti) e la presenza di una condizione rendesse necessario escludere le proposte.

Con nota Prot-2022-1053010 del 22/09/2022 è stata pertanto trasmessa all'Avvocatura la richiesta di parere, che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

In data 03/10/2022 l'Avvocatura ha trasmesso il proprio parere Prot-2022-1097881, che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto si rinvia.


Dopo aver attentamente esaminato il predetto parere, considerato che in esso viene evidenziata la necessità di *“dedicare la dovuta attenzione alla verifica della congruità dei costi dedicati, in modo da assicurare il corretto impiego dei fondi”*, la Commissione decide di svolgere un approfondimento in merito alla congruità delle offerte presentate.

La seduta è tolta alle ore 16,00

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 07/10/2022

RUP

Dott. Giorgio SACCO




Componente

Dott. Francesco CASO




Componente


Dott.ssa Gloria DONATO



Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN





REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE**

**SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE**



aorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2022-1053010
del 22/09/2022

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

All'Avvocatura Regionale
SEDE

Oggetto: Procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento delle campagne promozionali alle società sportive professionistiche in esecuzione della D.G.R. n. 745/2022 (n. gara 8671260)
Richiesta parere.

In riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta quanto segue.

In esecuzione della D.G.R. n. 745/2022 (All. 1), con decreto n. 4938/2022 (All. 2), è stata avviata la procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento delle campagne promozionali alle società sportive professionistiche.

Alla predetta procedura sono state invitate le società sportive professionistiche individuate dalle Disposizioni Attuative approvate dalla sopracitata DGR 745/2022 e precisamente:

- U.C. SAMPDORIA (CUP G49B22000560009 - CIG 9351286D51);
- SPEZIA CALCIO (CUP G39B22000310009 - CIG 935129980D).

Per quanto qui interessa, si precisa che, in base a quanto previsto nella lettera invito:

- ✓ le società dovevano trasmettere un Piano contenente elenco e descrizione puntuale delle azioni proposte corredate dai relativi costi;
- ✓ nella lettera invito venivano elencate le azioni minime obbligatorie (già indicate nella D.G.R.) che le società erano obbligate a proporre nel suddetto Piano;
- ✓ nella lettera invito veniva altresì precisato che oltre alle predette attività obbligatorie, la Società invitata avrebbe potuto proporre altre azioni, a titolo gratuito, finalizzate alla promozione del territorio ligure.
- ✓ il valore massimo di ogni campagna affidata è quantificato in € 650.000,00 + IVA

Entro il termine fissato del giorno 30/08/2022 ore 14.00 risultano pervenute tramite PEC le offerte delle seguenti Società (All. 3):

- U.C. SAMPDORIA (Prot-2022-0908890)
- SPEZIA CALCIO (Prot-2022-0903484)

In data 07/09/2022 si è svolta la prima seduta della Commissione di valutazione delle offerte pervenute.

La Commissione ha riscontrato che i Piani presentati dalle due Società risultano pressochè identici nei contenuti ed ha pertanto deciso di svolgere un approfondimento sul punto.

Oltre a ciò, la Commissione ha rilevato che nei Piani presentati entrambe le Società hanno posto alcune delle attività proposte (e precisamente quelle di cui alle lett. a), f), h), i), j), l)) a carico di Regione, sia dal punto di vista di parte dell'espletamento delle stesse che dal punto di vista della relativa spesa. Ciò si poneva in contrasto con quanto previsto nella D.G.R. n. 745/2022 e nelle lettere invito, in quanto tutte le attività indicate nella *lex specialis* che sono oggetto del Piano richiesto devono essere effettuate dalle Società proponenti e la relativa spesa deve essere a carico delle Società stesse, rientrando nell'ambito del valore massimo della campagna di cui all'oggetto. Conseguentemente, dovendo essere tutte le attività a carico delle Società proponenti (e non di Regione), la Commissione ha rilevato che non è accettabile la previsione, contenuta in entrambi i Piani, secondo la quale il corrispettivo è dovuto anche in caso di mancato sfruttamento e/o utilizzo, da parte di Regione Liguria, delle azioni minime obbligatorie qualora ciò sia imputabile a Regione stessa.

Infine, la Commissione ha evidenziato come le offerte non potessero essere condizionate (come invece erano) alle tempistiche di pagamento indicate in entrambi i Piani.

Alla luce di quanto sopra, al fine di non rallentare la procedura, nelle more di un approfondimento sugli aspetti sopra descritti, la Commissione ha deciso di chiedere alle Società invitate (All. 4):

- di riformulare la descrizione delle attività di cui ai punti a), f), h), i), j), l) conformemente a quanto previsto nella *lex specialis* e, quindi, prevedendo che siffatte attività siano svolte interamente dalle Società stesse (e non da Regione) ed i relativi costi siano a loro carico rientrando nell'ambito del valore massimo della campagna di cui all'oggetto;
- di prevedere i loghi anche per le attività di cui ai punti d), g) (solo centro sportivo), f) (spogliatoio), k) e m);
- di eliminare la previsione secondo la quale il corrispettivo è dovuto anche in caso di mancato sfruttamento e/o utilizzo, da parte di Regione Liguria, delle azioni minime obbligatorie qualora ciò sia imputabile a Regione stessa
- di eliminare la previsione che le offerte siano condizionate alle tempistiche di pagamento indicate in entrambi i Piani.

In data 15/09/2022 si è tenuta la seconda riunione della Commissione di valutazione, nella quale sono stati esaminati i riscontri alle suddette richieste (All. 5).

La Commissione, esaminata la documentazione trasmessa, ha rilevato che i Piani presentati da entrambe le Società sono ora conformi a quanto richiesto dalla *lex specialis* in quanto tutte le attività proposte sono effettuate dalle ed a carico delle Società proponenti ed è stata eliminata la condizione prima apposta, tuttavia la Commissione ha rilevato che anche i Piani trasmessi risultano anch'essi identici nei contenuti.

La stazione appaltante ha svolto un primo approfondimento sul punto e, in particolare, se nel caso di specie possa configurarsi la fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. n. 50/2016. Da tale approfondimento è emerso che l'indirizzo giurisprudenziale prevalente della giurisprudenza amministrativa è quello di ritenere non applicabile l'art. 80, comma 5, lett. m), del codice dei contratti pubblici nell'ipotesi in cui le offerte presentate dai partecipanti ad una procedura di gara si riferiscano a lotti diversi, come nel caso di specie.


Tuttavia, alla luce della peculiarità della procedura *de qua*, indetta ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016, che è sì suddivisa in lotti ma i lotti sono perfettamente identici, distinguendosi solo per il soggetto in ciascuno invitato, individuato nella D.G.R. sopra menzionata, ed alla luce del fatto che l'importo a base della procedura è interamente costituito da fondi comunitari, la Commissione ritiene necessario, a tutela dell'Amministrazione, richiedere all'Avvocatura regionale un parere in merito a quanto sopra descritto e, in particolare;

- ✓ se nel caso di specie l'identità dei Piani presentati possa integrare fattispecie giuridicamente rilevanti e/o che rendano necessaria una segnalazione alle Autorità competenti;
- ✓ se la non conformità dei Piani alle previsioni della *lex specialis* (per i profili sopra descritti) e la presenza di una condizione rendesse necessario escludere le proposte.

Distinti saluti.

Il Dirigente RUP
Dott. Giorgio SACCO





REGIONE LIGURIA

VICE DIREZIONE GENERALE AFFARI
LEGISLATIVI, ISTITUZIONALI E LEGALI

Class. 2022/1.35.4/9

Allegati:

SETTORE AVVOCATURA REGIONALE

*Riferimento pratica n. 2022/1.35.4/9 ADM
(da citare sempre nella risposta)*

Al Settore
Stazione Unica Appaltante
Regionale

SEDE

Oggetto: Procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lett.b), n. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1, comma 2, del D.L. n. 120/202, per l'affidamento delle campagne promozionali alle società sportive professionistiche in esecuzione della D.G.R. n. 745/2022.

Richiesta parere.

Si riscontra la nota prot. n. 1053010 del 22 settembre 2022, con la quale viene richiesto un parere su taluni profili relativi alla procedura in oggetto.

1. Dalla descrizione della vicenda svolta con la nota in riferimento e dall'esame della documentazione inviata, risulta quanto segue.

1.1. Con deliberazione n. 745 del 29 luglio 2022, la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni attuative, previste dall'art. 3, comma 2, della L. R. n. 18/2021 (*Interventi regionali di promozione del territorio ligure*), per la realizzazione di campagne promozionali del *Brand Liguria*, attivate da società sportive professionistiche.

Per quanto qui rileva, con detto provvedimento, delineati gli obiettivi dell'intervento:

a) sono state individuate, quali destinatarie, le società sportive professionistiche liguri che stanno svolgendo il campionato italiano di calcio della massima serie 2022-2023 (U.C. Sampdoria e Spezia Calcio);

b) si è stabilito di richiedere a dette Società un piano contenente elenco e *descrizione puntuale delle azioni proposte corredate dai relativi costi, sulla base della richiesta contenuta nella lettera di invito*;

c) sono state puntualmente elencate, a titolo indicativo e non esaustivo, (lett. a-m dell'allegato), le azioni ammissibili;

d) si è individuata la procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2), del D.Lgs. n. 50/2016 (concorrenza assente *per motivi tecnici*);

e) la dotazione delle risorse da impiegare è stata fissata in euro 1.300.000,00, oltre IVA, a valere su fondi comunitari e, in particolare, euro 650.000,00 oltre IVA, per ciascuna delle due campagne promozionali.

1.2. In attuazione di quanto previsto dalla sopra citata deliberazione, con decreto dirigenziale n. 4938 del 5 agosto 2022 è stata indetta la procedura in argomento, con approvazione, in particolare, delle lettere invito da inoltrare alle due Società come più sopra individuate.

Detto provvedimento ha altresì stabilito che la valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata da una Commissione composta da tre soggetti individuati come meglio specificato al punto 5 del dispositivo.

La lettera invito (identica per le due Società):

a) ha richiesto l'invio – a pena di esclusione - della documentazione necessaria, comprendente, in particolare, il Piano delle azioni;

b) ha delineato il contenuto di detto Piano, individuando le azioni minime obbligatorie mediante riproduzione di quelle poste dalla D.G.R. n. 745/2022, stabilendo che, in aggiunta *alle predette attività obbligatorie, la Società invitata potrà proporre altre azioni, a titolo gratuito, finalizzate alla promozione del territorio ligure.*

c) sempre per quanto qui di interesse, ha chiesto la descrizione delle modalità di svolgimento e realizzazione di ciascuna attività (obbligatorie e facoltative), con indicazione del relativo costo, con la precisazione che il valore massimo di ogni

campagna è quantificato in euro 650.000,00, oltre IVA e che, conseguentemente, *la somma dei costi delle singole attività proposte nel Piano non può superare il predetto importo.*

1.3. In risposta alla lettera invito, le due Società hanno inoltrato le proprie proposte, sostanzialmente identiche, comprendenti le sole attività obbligatorie e per un costo complessivo coincidente con l'importo massimo per ciascuna messo a disposizione.

Poiché, per i profili meglio illustrati con la nota in riferimento, le offerte non sono state ritenute conformi alla lettera invito e pure formulate sotto condizione, codesto Settore ha chiesto alle Società di adeguare le proprie proposte a quanto stabilito, dettagliando tutti i profili da correggere. Ciò che è stato fatto, avendo la Commissione ritenuto i nuovi documenti, ancora una volta tra loro sovrapponibili, conformi alla lettera invito.

*** * ***

2. Alla luce delle sopra riassunte premesse, vengono ora formulati i seguenti due quesiti:

- *se nel caso di specie l'identità dei Piani presentati possa integrare fattispecie giuridicamente rilevanti e/o che rendano necessaria una segnalazione alle Autorità competenti;*

- *se la non conformità dei Piani alle previsioni della lex specialis (per i profili sopra descritti) e la presenza di una condizione rendesse necessario escludere le proposte.*

2.1. Con riguardo al secondo quesito, il tema dell'eventuale necessità di esclusione delle proposte non conformi, assume un valore esclusivamente formale in considerazione della peculiarità della procedura, come visto riferita - per ciascuno dei due lotti autonomi in cui è stata sostanzialmente articolata - ad un unico destinatario, previamente individuato.

Alla luce di ciò, ricordato che, per principio consolidato, non è ammissibile un'offerta che non corrisponda alle indicazioni della *lex specialis* (da ultimo TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, sent. n. 2525 del 24 settembre 2022 e la giurisprudenza *ivi*

richiamata), ovvero che risulti formulata sotto condizione (per tutte, Cons. St., Sez. IV, sent. n. 3168 del 26.4.2022 e Sez. V, sent. n. 3059 del 13.5.2019), si osserva che dall'esclusione delle proposte discenderebbe la necessità di riavviare la procedura e così inviare nuova lettera invito ai medesimi destinatari ai quali la stessa risulta riservata (salva, ovviamente, ogni diversa determinazione in merito ad una sua eventuale riformulazione).

In detta prospettiva, la questione appare già risolta da codesto Settore, posto che – a fronte delle rilevate difformità – entrambe le Società non sono state escluse, ma invitate, senza alcuna riserva, a riformulare le proposte, ottenendo – da quanto rilevato dalla Commissione – quanto richiesto.

2.2. Il primo quesito riguarda invece il fatto che le due proposte siano nella sostanza (e, testualmente, in gran parte) sovrapponibili, indicando, per le attività obbligatorie – le uniche offerte - costi identici.

2.2.1. In considerazione della particolarità della procedura, per la quale, come emerge dagli atti, non è previsto alcun confronto concorrenziale, risultando ciascuna Società previamente individuata ed unica destinataria del lotto di riferimento, il tema dell'identità delle offerte appare difficilmente risolvibile alla luce dei principi generali, stabiliti dalla giurisprudenza per i casi ordinari in cui è invece presente una competizione (si veda in proposito l'art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016, che sanziona con l'esclusione le offerte provenienti da operatori in situazione di controllo *ex art. 2359, c.c.*, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti l'imputabilità delle stesse ad un *unico centro decisionale* e la giurisprudenza, richiamata dalla richiesta di parere che, tuttavia, esclude dall'ambito di applicazione della norma i casi di procedure di gara articolate in lotti separati, trattandosi di gare separate ed operando le rispettive offerte *in diversi contesti concorsuali non vicendevolmente contaminabili* (ancora di recente, Cons. St., Sez. V, sent. n. 4726 del 9 giugno 2022).

Nella specie, infatti, le due proposte – come riformulate – sono state ritenute conformi alla lettera di invito e, per quanto sopra detto, alla luce della strutturazione della procedura, la loro sostanziale coincidenza, (anche se frutto di eventuale condivisione e salvo quanto si dirà oltre - § 2.2.3.), non appare profilo idoneo ad

incidere, mediante eventuali, reciproche interferenze, sugli esiti delle due separate procedure di assegnazione, a ciascuna delle due società riservate.

Anche con riguardo al contenuto delle azioni proposte, la mancanza (eventualmente concordata) di interventi aggiuntivi a titolo gratuito non pare poter influire sull'esito della procedura, posto che – in disparte l'autonomia dei singoli lotti – detti servizi sono stati espressamente indicati come facoltativi.

2.2.2. Fermo restando che la sostanziale identità delle proposte è profilo meritevole di massima attenzione, ancora una volta la peculiarità della procedura – segnatamente per l'obiettivo insussistenza di un confronto concorrenziale - rende problematico applicare alla fattispecie le regole poste per le procedure selettive anche in relazione a profili diversi, in particolare con riguardo ai precetti penali posti a presidio della correttezza delle pubbliche competizioni.

Con riguardo a detto profilo, si forniscono i seguenti approfondimenti giuridici che si confida possano risultare utili ad orientare le determinazioni di codesto Settore.

In merito alla definizione dell'ambito di applicazione dell'art. 353, c.p., *Turbata libertà degli incanti*, la giurisprudenza, ha avuto occasione di rilevare che *l'evento del reato è integrato, oltre che dall'impedimento della gara o dall'allontanamento degli offerenti, anche dal mero turbamento, consistente in una alterazione del regolare svolgimento, a condizione che tale condotta sia idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano con l'interesse pubblico alla libera concorrenza ed alla maggiorazione delle offerte* (Cass. Sez. VI, sent. n. 25550/2022, n. 6605/2020 e n. 24772/2021).

Sul punto, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene la norma applicabile anche a procedure di gara che si svolgono in forme diverse da quelle prescritte dalla legislazione in materia di pubblici incanti o di licitazioni private, comprendendovi, ad esempio, le gare informali in cui la pubblica amministrazione, pur non essendovi tenuta, procede alla consultazione di ditte private tra loro in concorrenza e, più in generale, ogni situazione nella quale la P.A. proceda all'individuazione del contraente mediante una gara, quale che sia il "*nomen iuris*" conferito alla procedura ed anche in assenza di formalità (tra le molte: Cass., Sez. VI, sent. n. 6603/2021, n. 30730/2018, n. 2249/2017, n. 8044/2016, n. 13124/2008,

n. 9387/1999, n. 11483/1997 e n. 7955/1995; Sez. V, sent. n. 25290/2021 e n. 22805/2021).

E' invece escluso che ricorra la fattispecie penale in argomento allorché manchi una qualsiasi forma di libera contesa tra concorrenti e, pertanto, ad esempio, quando vi sia una trattativa privata che sia svincolata da ogni schema concorsuale (Sez. 6, n. 12238 del 30/09/1998, De Simone, Rv. 213033), quando, sia prevista solo una comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione (Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Cerada, Rv. 266118) o quando, nonostante la pluralità di soggetti interpellati, ciascuno presenti indipendentemente la propria offerta e l'amministrazione conservi piena libertà di scegliere secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati (Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, Giugliano, RV. 272227) (Cass., VI, n. 30730/2018; conformi, tra le molte: Cass., VI, n. 6603/2021, n. 8044/2016, citate).

Dall'esame della citata giurisprudenza si evince quindi, anche alla luce del bene giuridico tutelato dalla norma, che la fattispecie delittuosa da essa prevista presuppone l'esistenza di un confronto concorrenziale, anche potenziale (oltre alle ricordate pronunce, si veda, ancora, Cass., Sez. VI, n. 44426/2010 a mente della quale, *per la configurabilità del delitto di turbata libertà degli incanti previsto dall'art. 353 c.p., è essenziale che la procedura di selezione del contraente adottata dalla pubblica amministrazione contempli una gara che metta in competizione tra loro più concorrenti. In difetto della gara viene meno il presupposto del reato in discorso, che, punendo le condotte che turbano il regolare svolgimento della gara, mira a tutelare sia l'interesse della pubblica amministrazione alla scelta del migliore contraente sia l'interesse degli aspiranti contraenti alla leale e trasparente competizione*)

Alla luce dei criteri sopra esposti, si deve rilevare che, nel caso in esame, di fatto non si è in presenza di alcun confronto concorrenziale, trattandosi, per quanto fin qui visto, di separati inviti ad unico destinatario individuato per ciascuno dei due lotti autonomi e con previsione della sola sottoposizione delle proposte al vaglio di una commissione, senza fissazione di alcun criterio di selezione.

2.2.3. In detta situazione occorre prendere in esame un ultimo profilo che può assumere rilievo, relativo alla corretta erogazione delle somme previste per le campagne promozionali in questione.

Come visto, la lettera invito ha predefinito le azioni obbligatorie – alcune compiutamente delineate, altre suscettibili di elaborazione – stabilendo, per ciascun autonomo lotto, l'importo massimo messo a disposizione e senza prevedere, alla luce anche della più volte rilevata peculiarità della procedura, criteri di valutazione, meccanismi di sconto, o altre forme di valutazione.


In sostanza, dunque, secondo quanto risulta dalla lettera invito, ciascuna Società, per conseguire l'affidamento, era tenuta a declinare le attività richieste obbligatoriamente ed a indicare il relativo costo, non potendo superare l'importo massimo disponibile.


Non risulta poi prevista dalla lettera invito una eventuale fase di negoziazione.

Alla luce di ciò, in considerazione del fatto che entrambe le proposte hanno richiesto l'intera somma messa a disposizione proponendo iniziative identiche ad identici costi - e pur tenuto conto che la predefinita delle azioni obbligatorie e l'indicazione del valore massimo del contributo fa presumere che sia stata previamente valutata una tendenziale corrispondenza tra le rispettive prestazioni - si pone l'accento sulla necessità di dedicare la dovuta attenzione alla verifica della congruità dei costi indicati, in modo da assicurare il corretto impiego dei fondi.

Con i migliori saluti.

Avv. A. Domenico Masuelli





REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE

Prot. NP/2022/1213723
del 27/10/2022

SETTORE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Dirigente Responsabile: Dott. Giorgio SACCO
tel. 010/548 8560 e-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it
Funzionario referente: Rossana BRANDOLIN
tel. 010/548 8538 e-mail: rossana.brandolin@regione.liguria.it

Oggetto: **Procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento delle campagne promozionali alle società sportive professionistiche in esecuzione della D.G.R. n. 745/2022 (n. gara 8671260)**

V Seduta riservata di esame delle offerte pervenute

Il giorno 27/10/2022, alle ore 14,00 presso la Stazione Unica Appaltante Regionale situata in via G. D'Annunzio 64 – Genova, si è riunita in seduta riservata la Commissione di valutazione al fine di dare atto dell'esito dell'approfondimento.

La Commissione, nominata dal Direttore Generale con nota prot. 0957632 del 07/09/2022 è composta da:

- Dott. Giorgio Sacco – Dirigente Responsabile del Settore S.U.A.R. – RUP della procedura
- Dott. Francesco CASO - Dirigente Settore Sviluppo Strategico del Tessuto Produttivo e dell'Economia Ligure;
- Dott.ssa Gloria DONATO - Dirigente Settore Competitività

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Rossana Brandolin, Funzionario Amministrativo della S.U.A.R.

Si dà preliminarmente atto che ad esito della precedente seduta riservata la Commissione aveva ritenuto necessario, anche alla luce del parere dell'Avvocatura regionale, svolgere un approfondimento in merito alla congruità delle offerte presentate.

All'odierna seduta il RUP esamina con gli altri due componenti della Commissione la relazione elaborata dal Dott. Caso in merito alla congruità delle offerte presentate, che si allega al presente verbale del quale costituisce parte integrante e sostanziale ed al cui contenuto si rinvia, dalla quale emerge la congruità di entrambe le offerte.

Il RUP condivide e fa proprie le risultanze dell'approfondimento svolto.

Si dà inoltre atto che entrambe le società avevano chiesto la seguente modalità di pagamento: 40% in sede intermedia entro il 31 Dicembre 2022 del valore massimo quantificato + IVA dell'iniziativa, opportunamente rendicontato e 60% in sede consuntiva entro il 30 Giugno 2022 del valore massimo quantificato + IVA dell'iniziativa, opportunamente rendicontato.

La Commissione decide di accogliere la predetta richiesta prevedendo tuttavia il pagamento in relazione a quanto realizzato al 31/12/2022 nella misura massima del 40% dell'importo oggetto di aggiudicazione, previa rendicontazione delle attività svolte, e massimo 60% in sede consuntiva, sempre previa rendicontazione dell'attività svolta.

Il RUP dà atto che, ad esito dei controlli svolti, agli atti della SUAR, la situazione della Società Spezia Calcio risulta regolare anche con riferimento al rispetto della legge n. 68, mentre sono ancora in corso i controlli nei riguardi della U.C. Sampdoria.


Il RUP decide pertanto di procedere intanto all'affidamento allo Spezia Calcio, rinviando quello alla U.C. Sampdoria all'esito positivo di tali controlli.

La seduta è tolta alle ore 15,00

Letto, confermato e sottoscritto.
Genova, 27/10/2022

RUP

Dott. Giorgio SACCO




Componente

Dott. Francesco CASO




Componente

Dott.ssa Gloria DONATO



Segretario

Dott.ssa Rossana BRANDOLIN



Verifica di congruità sulle offerte relative alla Procedura Negoziata senza bando ex art.63, comma 2, lettera b, n.2 del D.Lgs.n.50/2016 e art.1, comma 2, del D.L. n.120/202, per l'affidamento delle campagne promozionali alla società sportive professionistiche in esecuzione della DGR n.745/2022.

Nell'ambito della verifica di congruità sulle offerte relative alla Procedura Negoziata senza bando ex art.63, comma 2, lettera b, n.2 del D.Lgs.n.50/2016 e art.1, comma 2, del D.L. n.120/202, per l'affidamento delle campagne promozionali alla società sportive professionistiche in esecuzione della DGR n.745/2022 si fa presente quanto segue.

1. Risulta preliminarmente necessario evidenziare che la sovrapponibilità delle offerte formulate dalla U.C. Sampdoria e Spezia Calcio, così come le successive integrazioni fornite, anch'esse sovrapponibili - e la cui liceità è stata dettagliatamente esaminata e attestata dal Settore Avvocatura Regionale, appositamente interpellato, con nota prot.2022-1097881 – consente una relativa semplificazione nell'esame della congruità delle offerte in oggetto riconducibili, univocamente, entrambe per euro 650.000,00 al seguente dettaglio analitico di voci:

- a) *Promozione degli attrattori liguri e del brand Liguria nelle aree di accesso al campo da gioco dove si svolgono le partite: valore stimato euro 5.000,00;*
- b) *Inserimento nell'abbigliamento da gioco (parte frontale delle maglie) del logo promozionale #lamialiguria di cui alla DGR n.256 del 31 marzo 2017, che ne ha approvato il manuale d'uso o altro logo di specifiche iniziative di promozione: valore stimato euro 550.000,00;*
- c) *Inserimento del logo di cui alla lettera b) sui biglietti digitali: valore stimato euro 5.000,00;*
- d) *Inserimento del logo di cui alla lettera b) sui pullman delle squadre: valore stimato euro 2.500,00;*
- e) *Inserimento del logo #lamialiguria con link al sito <https://www.lamialiguria.it/> nello skin dei siti ufficiali della società: valore stimato 2.500,00;*
- f) *Allestimento di spazi dedicati negli spogliatoi assegnati alle squadre ospiti con immagini promozionali della Liguria: valore stimato euro 5.000,00;*
- g) *Visibilità del logo di cui alla lettera b) sui backdrop delle interviste negli stadi e nei centri sportivi di allenamento: valore stimato euro 20.000,00;*
- h) *Realizzazione di video promozionali degli attrattori di cui siano testimonial giocatori/allenatori conosciuti dal grande pubblico e di elevata popolarità per un minimo di due iniziative nella stagione: valore stimato euro 5.000,00;*
- i) *Eventi promozionali aperti al pubblico tenuti presso club houses, sedi sociali, store, campi di allenamento, etc (nel rispetto delle normative di contrasto alla pandemia da COVID 19): valore stimato euro 5.000,00;*
- j) *Strumenti promozionali che abbiano visibilità di impatto all'interno dei campi da gioco, tra cui messaggi sul maxischermo, teli a copertura delle impalcature di supporto, messaggi nei pannelli a led a messaggio variabile a bordo campo: valore stimato euro 40.000,00;*

Verifica di congruità sulle offerte relative alla Procedura Negoziata senza bando ex art.63, comma 2, lettera b, n.2 del D.Lgs.n.50/2016 e art.1, comma 2, del D.L. n.120/202, per l'affidamento delle campagne promozionali alla società sportive professionistiche in esecuzione della DGR n.745/2022.

- k) *Realizzazione di materiale audio/video/fotografico pubblicato sui social media network: valore stimato 2.500,00;*
- l) *Allestimento di spazi/corner espositivi all'interno degli stadi finalizzati alle iniziative promozionali di prodotti tipici liguri riservati negli spazi a disposizione della Regione Liguria: valore stimato 2.500,00;*
- m) *Diffusione di iniziative di promozione del territorio ligure attraverso i social media network: valore stimato euro 5.000,00;*

Detto piano di attività è previsto permetta – principalmente tramite l'inserimento sulla parte frontale della maglia da gioco e sui led pubblicitari a bordocampo – notevole visibilità mediatica del logo promozionale la #lamialiguria, attraverso in particolare i seguenti canali:

- *TV e piattaforme a pagamento per trasmissione live delle partite del campionato di serie A, repliche, highlights e trasmissioni differite;*
- *TV in chiaro per le trasmissioni LIVE delle partite di Coppa Italia, highlights delle partite di campionato di serie A e trasmissioni differite;*
- *pubblicazione di materiale fotografico su stampa locale e nazionale sia online che offline;*
- *web per pubblicazione post su social media della società (instagram, facebook, twitter);*
- *visibilità diretta generata nei confronti del pubblico che affluisce allo stadio Ferraris/Picco in occasione delle partite casalinghe della prima squadra maschile Sampdoria/Speszia di serie A e coppa Italia (stagione sportiva 2022/2023 e al campo di allenamento della società.*

2. Si evidenzia che i contenuti dell'offerta riprendono puntualmente tutte le azioni obbligatorie, declinandone i relativi costi, nei limiti dell'importo massimo disponibile secondo l'avviso di gara, per le singole sottovoci come detto nelle medesime entità; talchè si rende quanto mai opportuno, come puntualmente raccomandato nella richiamata nota del Settore Avvocatura procedere ad un'attenta verifica sulla congruità dei costi indicati, anche al fine di assicurare un corretto utilizzo di fondi pubblici.

3. Trattandosi di servizi molto settoriali risulta poco agevole reperire elementi di riferimento e raffronto in relazione ad attività analoghe, che siano quindi in grado di corroborare la validità e congruità delle cifre indicate dalle società nelle rispettive offerte. A tal riguardo si ritiene di poter, almeno per una parte finanziariamente significativa delle attività, fare riferimento ad alcuni allegati alle relazioni finali del servizio fornito a Regione Liguria dalle due stesse società in relazione al girone di ritorno del Campionato 2021/2022 oggetto di precedente distinto affidamento ed in particolare le relazioni dalle stesse allegate, elaborate da Infront Sports e Media, società con sede a Zugo in Svizzera, che gestisce i diritti di marketing e mediatici di eventi sportivi internazionali, federazioni sportive. Peraltro la Lega calcio di Serie A ha assegnato a Infront la

Verifica di congruità sulle offerte relative alla Procedura Negoziata senza bando ex art.63, comma 2, lettera b, n.2 del D.Lgs.n.50/2016 e art.1, comma 2, del D.L. n.120/202, per l'affidamento delle campagne promozionali alla società sportive professionistiche in esecuzione della DGR n.745/2022.

gestione dei diritti audiovisivi internazionali per la trasmissione su tutte le piattaforme in Europa, Asia, Oceania, Africa subsahariana e Americhe (esclusi gli USA) per le stagioni dal 2021/22 al 2023/24.

Segnatamente si tratta di due documenti, uno per ciascuna squadra, UC Sampdoria (allegato n.1) e Spezia Calcio (Allegato n.2), relativi alla "Media Evaluation Analysis stagione 2021/2022".

In particolare il documento della Sampdoria è relativo alla "stagione calcistica 2021/2022 Serie A e Coppa Italia", con dati "stimati sulla base di certificazioni al 30 aprile 2022", limitatamente come dati TEAM Performance alle sole partite in casa.

Il documento dello Spezia Calcio è relativo anch'esso all'oggetto "stagione calcistica 2021/2022 Serie A e Coppa Italia" riferito però all'intera stagione e quindi sia alle partite in casa che a quelle in trasferta per un complesso di 40 matchs disputati.

4. Prendendo come iniziale base di riferimento il documento dello Spezia Calcio, che abbraccia l'intero campionato, è opportuno partire da alcuni dati di base quali l'audiance cumulata pari a 1.057.290 (.000), relativa a cinque editor, per una copertura di 422hh:30mm:45ss, su un complessivo novero di n.3345 programmi. Addentrando nell'analisi del brand i dati sulla visibilità dello stesso (pag.13), forniscono elementi sui tempi (15 hh: 38 mm), sul "100% Media value" (€ 2.941.931) e sul "QI Media Value" (€ 945.131). Risulta preliminarmente necessario un approfondimento sulla nomenclatura di detti elementi per meglio comprendere le dinamiche valutative che gli stessi sottendono.

Per "100% Media Value" si intende il valore dell'esposizione del brand durante le trasmissioni, mentre per "QI Media Value" si intende il valore netto alla luce del QI Score, ossia di un fattore di ponderazioni legato all'indice della qualità dell'esposizione del brand durante le trasmissioni e collegato ai seguenti fattori: dimensioni del logo, posizione del logo, durata dell'esposizione e visibilità multipla.

La fonte dei dati è riconducibile a Football 24 By Nielsen Sports, il più ampio database al mondo di media analytics sullo sport. Ulteriori descrizioni sulla metodologia sono rinvenibili nell'allegato 2 e si intendono qui integralmente richiamati. Proseguendo nella descrizione della metodologia si può ricavare che la quantificazione del "QI Media Value" sia riferibile a una serie attività (da tab a pag.14: player kit, Interview, Led Board, Microphone, Non team sportwear, miscellaneous) almeno in parte riconducibili ad alcune attività indicate in offerta e in particolare nel dettaglio alle seguenti:

- b) Inserimento nell'abbigliamento da gioco (parte frontale delle maglie) del logo promozionale #lamialiguria di cui alla DGR n.256 del 31 marzo 2017, che ne ha approvato il manuale d'uso o altro logo di specifiche iniziative di promozione: valore stimato euro 550.000,00;
- d) Inserimento del logo di cui alla lettera b) sui pullman delle squadre: valore stimato euro 2.500,00;
- g) Visibilità del logo di cui alla lettera b) sui backdrop delle interviste negli stadi e nei centri sportivi di allenamento: valore stimato euro 20.000,00;

Verifica di congruità sulle offerte relative alla Procedura Negoziata senza bando ex art.63, comma 2, lettera b, n.2 del D.Lgs.n.50/2016 e art.1, comma 2, del D.L. n.120/202, per l'affidamento delle campagne promozionali alla società sportive professionistiche in esecuzione della DGR n.745/2022.

- j) Strumenti promozionali che abbiano visibilità di impatto all'interno dei campi da gioco, tra cui messaggi sul maxischermo, teli a copertura delle impalcature di supporto, messaggi nei pannelli a led a messaggio variabile a bordo campo: valore stimato euro 40.000,00;

L'importo di quattro sopra dette voci ammonta complessivamente a € 612.500,00 costituendo il 95,8% dell'intero importo (€ 650.000) relativo a ciascuna offerte formulate dalle due squadre. Conseguentemente la valutazione sulla congruità di tali elementi può consentire ragionevolmente di ritenere congrua l'intera offerta nel suo complesso.

Analizzando il dato relativo al "QI Media Value" pari – sempre nel documento all.n.2 – a € 945.131 e riparametrando lo stesso a un valor medio, ottenuto dividendo tale dato per il numero delle partite disputate dallo Spezia Calcio nella stagione 21-22, pari come detto a 40, è possibile ottenere un "QI Media Value" a partita pari a € 23.628.

Dalla verifica delle offerte di gara formulate dalle due squadre è possibile ricavare un valore approssimativo delle partite oggetto dell'offerta secondo i seguenti elementi:

- **US Sampdoria** l'offerta decorre, per lo meno alla voce b, comunque la più rilevante per importo, dalla partita Sampdoria Milan del 10 settembre sesta giornata di campionato, tenendo conto che il campionato di compone di 38 giornate, la decorrenza comporta un impegno di 33 giornate di campionato (al netto delle prime cinque giornate) a cui possiamo stimare di aggiungere 2 giornate di coppa Italia, per un totale di **35 giornate;**
- **Spezia Calcio** l'offerta decorre, per lo meno alla voce b, comunque la più rilevante per importo, dalla partita Spezia Bologna del 4 settembre quinta giornata di campionato, tenendo conto che il campionato di compone di 38 giornate, la decorrenza comporta un impegno di 34 giornate di campionato a cui possiamo stimare di aggiungere 2 giornate di coppa Italia, per un totale di **36 giornate.**

Pertanto moltiplicando le partite previste per ciascuna delle due squadre per il valore a partite del QI Media Value emerge la seguente situazione conclusiva:

- **US Sampdoria:** 35 giornate moltiplicate per il QI Media Value medio pari a € 23.628 fornisce un importo totale pari ad € 826.980, superiore al valore quantificato in offerta pari per le richiamate voci b),d),g),j) a come detto € 612.500,00;
- **Spezia Calcio:** 35 giornate moltiplicate per il QI Media Value medio pari a € 23.628 fornisce un importo totale pari ad € 850.608, superiore al valore quantificato in offerta pari per le richiamate voci b),d),g),j) a come detto € 612.500,00;



Verifica di congruità sulle offerte relative alla Procedura Negoziata senza bando ex art.63, comma 2, lettera b, n.2 del D.Lgs.n.50/2016 e art.1, comma 2, del D.L. n.120/202, per l'affidamento delle campagne promozionali alla società sportive professionistiche in esecuzione della DGR n.745/2022.

Si tratta in entrambi i casi di valori largamente eccedenti le corrispondenti voci formulate dalle squadre nelle loro offerte, tale scarto assorbe implicitamente anche la circostanza che le voci g) e j) siano necessariamente attivabili, in considerazione della loro tipologia, nelle sole partite in casa e quindi per metà delle stesse come sopra conteggiate.

La valutazione in oggetto rende superflua un'analisi analoga anche in relazione ai dati della Sampdoria, che per quanto valutabili, sulla base della relazione a disposizione, sulle sole partite in casa fanno riferimento a un dato di partenza così elevato (QI Media Value € 961.339 per metà delle partite del campionato) in ragione a un evidente maggior seguito della squadra rispetto allo Spezia Calcio, che attesterebbe ancora maggiormente la congruità dei valori delle offerte formulate.

In conclusione sulla base dell'analisi sopra citata si ritiene che entrambe le offerte possano sostanzialmente ritenersi congrue.



REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale

Dipartimento/Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Controlli

Struttura SETTORE BILANCIO e RAGIONERIA - SETTORE

Registrazioni contabili

Tipo Atto: Decreto del dirigente

Identificativo Atto: 2022-AM-7371

Data: 11/11/2022

Oggetto: Procedura negoziata senza bando ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 e ss.mm.ii., per l'â€” affidamento delle campagne promozionali alle societÃ” sportive professionistiche in esecuzione della D.G.R. n. 745/2022 (n. gara 8671260). Affidamento alla SocietÃ” Spezia Calcio S.r.l.

Si certifica che con atto interno numero **2426** nell'esercizio **2022** in data **22/11/2022** sono state effettuate le seguenti registrazioni:

Spese: Impegni perfetti

Anno	Numero
2022	11086;11089

Registrazioni relative a Piani Finanziari

Spese: Impegni Perfetti

Num. Piano Finanziario	Anno	Numero
2022-594	2022	11084;11085;11087;11088
2022-594	2023	734;735;736;737

Data di approvazione: 23/11/22, 18:56

Approvato da: ARAMINI Bruna

Identificativo atto: 2022-AM-7371

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Giorgio SACCO		-	24-11-2022 14:22
Approvazione ragioneria	Bruna ARAMINI		-	23-11-2022 18:56
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Giorgio SACCO		-	11-11-2022 15:36
Approvazione legittimità	Marina CASSINERIO		Maria Franca FLORIS	11-11-2022 09:32
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Giorgio SACCO		-	10-11-2022 16:47

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria